

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2753}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMPATELLI, GUIDI, GIANNOTTI, SENESE, CIONI, BIRICOTTI GUERRIERI, MUSSI, INNOCENTI, EVANGELISTI, VANNONI

Contributo straordinario a sostegno della regione Toscana colpita dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 1992

Presentata l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli eventi calamitosi di eccezionale gravità che hanno colpito la Toscana nel 1992, in particolare nelle giornate del 30-31 ottobre e del 1° novembre 1992, hanno causato danni ad opere pubbliche, a strutture economiche ed a singoli cittadini per centinaia di miliardi. La regione Toscana e le popolazioni colpite hanno dato prova di grande impegno civile nel far fronte all'emergenza e nella raccolta di risorse finanziarie per il ripristino dell'assetto idrogeologico del territorio. Molte cose rimangono ancora da fare. Alcune rivestono carattere di urgenza. È pertanto quanto mai opportuno verificare lo stato di attuazione degli interventi necessari.

Un primo impegno è stato assunto come raccomandazione dal Governo il 3 dicembre 1992, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-

legge 4 novembre 1992, n. 426 (atto Senato n. 747, XI), poi convertito con legge 23 dicembre 1992, n. 497. Tale provvedimento disponeva lo stanziamento di risorse per fronteggiare l'emergenza in Toscana escludendo peraltro, ogni intervento per gli eventi calamitosi più gravi, ossia quelli del 30-31 ottobre e 1° novembre, nonché forme di sostegno per cittadini ed imprese danneggiate.

Il 28 gennaio 1993 il Senato ha approvato un ordine del giorno (n. 9.922.1) che impegnava il Governo a stanziare immediatamente, anche per la Toscana, le risorse necessarie agli interventi urgenti ed al sostegno delle attività produttive (agricole, industriali, commerciali, artigiane e turistiche).

Si sollecita, pertanto l'approvazione della presente proposta di legge che si fa carico delle esigenze esposte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contributo straordinario).

1. È assegnato alla regione Toscana per l'anno 1993 un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Toscana nei mesi di ottobre e novembre 1992.

2. Sono destinatarie del contributo di cui al comma 1 le imprese, anche artigiane, operanti nei settori agricolo, industriale, commerciale e turistico.

3. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della giunta della regione Toscana, previa delibera della giunta regionale, che determina i criteri di ripartizione, l'ammontare delle somme attribuite a ciascun soggetto beneficiario, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1993, si fa fronte, per lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento, relativo al Ministero del tesoro; per gli ulteriori 15 miliardi di lire mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.